

Consob ha approvato le modifiche al regolamento emittenti per dare attuazione alla nuova normativa in materia di azioni a voto multiplo, contenuta nel decreto legge "competitività" (n. 91 del 24 giugno 2014), poi convertito nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

Il mercato finanziario, al quale Consob ha sottoposto a inizio novembre le proposte di modifica nell'ambito di un'ampia fase di consultazione, ha accolto con favore le soluzioni indicate dall'Autorità.

Consob ha chiarito quali informazioni devono essere incluse nell'elenco degli azionisti della società che intendono avvalersi del voto maggiorato, tra cui i dati identificativi e il numero delle azioni detenute. Ha stabilito, inoltre, che queste informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno mensile e che devono essere messe a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Se le informazioni si riferiscono ad azionisti rilevanti, cioè titolari di partecipazioni superiori al 2%, la società è tenuta a pubblicarle sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'effettivo possesso delle azioni per almeno due anni, Consob intende tener conto delle indicazioni emerse in fase di consultazione secondo cui l'attestazione deve avvenire attraverso una comunicazione resa dagli intermediari alle società emittenti. A tal fine Consob modificherà il regolamento sulla gestione accentrata dei titoli azionari dematerializzati.

Per quanto riguarda, inoltre, l'applicazione delle nuove disposizioni nell'ambito della disciplina della trasparenza degli assetti proprietari e delle offerte pubbliche di acquisto (Opa) obbligatorie, ad esito della consultazione la Consob ha confermato:

- che il calcolo delle soglie rilevanti ai sensi del Testo unico della Finanza (Tuf) è effettuato in relazione non più al numero delle azioni bensì ai diritti di voto;
- l'esenzione dall'obbligo di comunicare il superamento della soglia del 2% in caso di variazioni "passive", dovute a mutamenti nella base di calcolo del capitale sociale o dei diritti di voto (il denominatore). Il superamento delle altre soglie rilevanti resta soggetto a obbligo di comunicazione anche se di natura "passiva".
- il criterio di calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di Opa tiene conto anch'esso del numero dei diritti di voto anziché delle azioni;
- in caso di superamento "passivo" delle soglie rilevanti l'obbligo di Opa insorge solo qualora sia stato acquistato più del 30% delle azioni. Negli altri casi è prevista un'esenzione.

Tutte le modifiche regolamentari sono volte a rafforzare la trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari in modo da ridurre le eventuali asimmetrie informative a scapito degli azionisti di minoranza e garantire l'effettività degli obblighi di Opa in caso di passaggio di controllo. Al tempo stesso le modifiche tengono conto dell'esigenza di contenere al minimo i costi di monitoraggio e di *compliance* a carico del mercato.